



# BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

**Speciale N. 10 del 3 Febbraio 2017**

**LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017 N. 5**

## Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## **PARTE I**

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**

**ATTI DELLA REGIONE**

**LEGGI**

**LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017, N. 5**

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo). ..... 4**

---

 PARTE I
 

---

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**

 ATTI DELLA REGIONE
 

---

 LEGGI
 

---

**ATTO DI PROMULGAZIONE N.5**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n.83/7 del 27.12.2016

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**
**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2017, N. 5  
**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo).**

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

## Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della L.R. 3/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo), dopo le parole "20 per cento e larghezza" è aggiunta la seguente parola: "media".

## Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della L.R. 3/2014)

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 3/2014 è così sostituita: "d) Un rappresentante della proprietà forestale

privata con ampia rappresentatività associativa nazionale;"

## Art. 3

(Modifiche all'articolo 22 della L.R. 3/2014)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della L.R. 3/2014 è così sostituito:  
 "2. Il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali è gestito sulla base di Piani redatti ed approvati ai sensi degli articoli da 12 a 14, o in assenza degli stessi sulla base delle disposizioni del successivo comma 9."
2. Il comma 5 dell'articolo 22 della L.R. 3/2014 è così sostituito:  
 "5. Le terre di cui all'articolo 11, lett. a) della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) sono gestite o concesse nelle forme previste dall'articolo 16 della legge 3 marzo 1988, n. 25. In caso di assenza dei piani di cui agli articoli da 12 a 14 gli interventi forestali possono essere eseguiti secondo le disposizioni previste dal successivo comma 9. In caso di concessioni di utenza di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 16 della legge 25/88, il progetto esecutivo deve essere preventivamente approvato dall'ente concedente."

## Art. 4

(Modifiche all'articolo 23 della L.R. 3/2014)

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della L.R. 3/2014 è abrogato.
2. Il comma 7 dell'articolo 23 della L.R. 3/2014 è così sostituito:  
 "7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai Consorzi e alle altre forme associative già costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge; tali forme associative vi si adeguano entro e non oltre

centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adeguamento degli statuti dei consorzi e delle altre forme associative in essere, queste operano nel rispetto dell'articolo 22 della presente legge.”.

#### Art. 5

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 27 della L.R. 3/2014)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 27 della L.R. 3/2014 è abrogata.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della L.R. 3/2014 è inserito il seguente:  
“4 bis. Nelle more dell'adozione delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo il servizio territorialmente competente rilascia l'idoneità alla esecuzione dei lavori forestali sulla base delle procedure e modalità di cui alle circolari ministeriali in materia ove applicabili.”.

#### Art. 6

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 30 della L.R. 3/2014)

1. Il comma 5 dell'articolo 30 della L.R. 3/2014 è così riformulato:  
“5. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge e le lavorazioni dei terreni medesimi che risultino saldi o rinsaldati poiché abbandonati dalle coltivazioni da oltre 15 anni, sono sottoposti ad autorizzazione dei competenti Servizi della Giunta regionale, fatte salve le autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati di competenza delle autorità preposte.”.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 30 della L.R. 3/2014 è aggiunto il seguente:  
“5 bis. L'autorizzazione è rilasciata dal comune competente per le aree ricadenti in zone omogenee diverse da quelle di cui all'articolo 2, lettera “E” del D.M. 1444/1968 e da quelle boscate così come definite nell'articolo 3 della presente legge.”.

3. Il comma 7 dell'articolo 30 della L.R. 3/2014 è così riformulato:

“7. L'autorizzazione non è necessaria per i movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste da piani di gestione silvopastorale approvati e vigenti, la cui realizzazione è comunque soggetta a comunicazione, corredata da progettazione esecutiva ove previsto, da inoltrarsi ai competenti Servizi della Giunta regionale, almeno trenta giorni prima dell'effettivo avvio dei lavori; entro tale termine i medesimi servizi possono impartire motivate prescrizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori.”.

4. Il comma 7 bis dell'articolo 30 della L.R. 3/2014 è abrogato.
5. Dopo l'articolo 30 della L.R. 3/2014 è aggiunto il seguente:

#### “Art. 30 bis

(Autorizzazione a sanatoria)

1. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge, realizzati in assenza di autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 30 ovvero, antecedentemente all'11.01.2014, in assenza di comunicazione prevista dall'articolo 20 del R.D. 16.05.1926, n. 1126, possono essere oggetto di sanatoria quando le opere e le relative trasformazioni:
  - a) non pregiudicano l'assetto idrogeologico delle aree interessate;
  - b) non siano in contrasto con altre disposizioni normative in materia di pianificazione urbanistica, di difesa del suolo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente.
2. Il rilascio dell'autorizzazione a sanatoria è subordinato alla presentazione di apposita istanza al competente Servizio della Giunta regionale, corredata da perizia asseverata da tecnico abilitato, recante anche l'indicazione dell'epoca di esecuzione dei lavori e dalla ricevuta del pagamento:
  - a) della sanzione prevista dalle norme vigenti al momento della

commissione della violazione ove esigibile;

- b) del corrispettivo determinato a norma della presente legge, applicando l'importo base di euro 6,00 per metro cubo di terra o roccia movimentata. L'importo base è rivalutato ogni cinque anni in conformità alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3. L'autorizzazione a sanatoria prescrive l'esecuzione dei lavori di consolidamento o adeguamento, ove necessari, ed il termine a ciò stabilito. L'eventuale diniego dispone il ripristino dello stato dei luoghi.
4. I proventi derivanti dall'applicazione del precedente comma 2, lett. b), sono destinati alla realizzazione di opere di prevenzione e tutela dal rischio idrogeologico.”.

#### Art. 7

(Modifiche all'articolo 45 della L.R. 3/2014)

1. Il comma 1 dell'articolo 45 della L.R. 3/2014 è così riformulato:  
“1. Nei boschi e sui pascoli è vietato il transito di mezzi meccanici con motore a combustione interna.”.
2. Il comma 4 dell'articolo 45 della L.R. 3/2014 è così riformulato:  
“4. Sono inoltre consentiti, previa autorizzazione del comune competente per territorio, nonché, nelle aree protette, dell'ente gestore dell'area stessa, la circolazione sulle strade e piste di cui all'articolo 37 e la sosta nelle aree ricomprese entro cinque metri dal ciglio delle stesse, in occasione di manifestazioni, rassegne, mostre, raduni, sagre e in altre circostanze simili a condizione che non venga arrecato disturbo alla fauna protetta o danno alle componenti naturali.”.
3. Il comma 7 dell'articolo 45 della L.R. 3/2014 è sostituito dal seguente:  
“7. Sono fatte salve le esigenze di pubblica utilità e sono eccettuati i casi di cui ai commi 3 e 4, per i quali è consentita anche la sosta di veicoli

nelle aree ricomprese entro cinque metri lineari dal ciglio delle strade comunque carrozzabili. In conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sulle restanti strade, è consentita la circolazione e la sosta entro i tre metri lineari dai rispettivi cigli.”.

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 45 della L.R. 3/2014 è aggiunto il seguente:  
“7 bis. I Comuni possono prevedere spazi idonei destinati alla sosta temporanea per il traffico normale e turistico.”.

#### Art. 8

(Modifiche all'articolo 61 della L.R. 3/2014)

1. Il comma 3 dell'articolo 61 della L.R. 3/2014 è così riformulato:  
“3. La Commissione tecnico-consulativa è nominata, previa intesa con le amministrazioni interessate, con provvedimento della Giunta regionale. Ai componenti della commissione tecnico-consulativa non spetta alcun compenso e rimborso spese.”.
2. I commi 4 e 5 dell'articolo 61 della L.R. 3/2014 sono abrogati.

#### Art. 9

(Integrazione all'articolo 63 della L.R. 3/2014)

1. Al comma 5 dell'articolo 63 della L.R. 3/2014, dopo le parole “di cui all'articolo 11” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione degli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni per violazione all'articolo 30, comma 5 bis, che sono versati al comune competente per lo svolgimento delle medesime attività”.

#### Art. 10

(Modifiche all'articolo 69 della L.R. 3/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 69 della L.R. 3/2014 le parole “dall'articolo 30 comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 30 commi 5 e 5 bis,”.

#### Art. 11

(Modifica all'articolo 89 della L.R. 3/2014)

1. Il comma 1 dell'articolo 89 della L.R. 3/2014 è così sostituito:

"1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di pubblicazione delle disposizioni normative secondarie e dei provvedimenti di esecuzione in essa richiamati, qualora necessari a renderne applicabili le statuizioni, sono abrogate le norme in contrasto con essa. In mancanza di disposizioni previgenti, la Giunta regionale può adottare atti di organizzazione con efficacia temporale limitata ad un anno diretti ad evitare situazioni di stasi amministrativa da cui possano derivare danni per gli ecosistemi forestali o per le attività economiche che puntano al loro utilizzo o alla loro valorizzazione previa acquisizione preventiva di parere favorevole dalla competente commissione consiliare."

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 26 gennaio 2017

IL PRESIDENTE

**Dott. Luciano D'Alfonso**

\*\*\*\*\*

TESTI  
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE  
COORDINATI  
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA  
**26 GENNAIO 2017, N. 5**

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

\*\*\*\*\*

**Avvertenza**

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/men\_u\_leggив\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it".*

*I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle*

edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

\*\*\*\*\*

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2014, N. 3  
Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.

Art. 3  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, i termini bosco, foresta e selva ed i termini derivati sono considerati sinonimi.
2. Nel territorio della Regione è considerata bosco l'area coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine artificiale, associata o meno a quella arbustiva, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché da macchia mediterranea, che presenti i seguenti requisiti: superficie non inferiore ai duemila metri quadrati, grado di copertura esercitato dalle chiome degli alberi maggiore del 20 per cento e larghezza media non inferiore ai 20 metri, misurata alla base esterna dei fusti delle piante di confine.
3. La continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a duemila metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri; nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali le strade e le ferrovie, della larghezza mediamente non inferiore a 20 metri, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione, ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia larghezza superiore a 20 metri lineari. Le suddette infrastrutture ed aree

conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono consentite le relative attività colturali o di uso e manutenzione.

4. Sono considerati altresì boschi i castagneti da frutto, le tartufaie naturali, le tartufaie controllate, le tartufaie coltivate realizzate con finanziamenti pubblici e le formazioni riparie, purché presentino i requisiti minimi di superficie e larghezza di cui al comma 2.
5. Sono inoltre considerati boschi le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominate arbusteti, quando ricorrono contemporaneamente le condizioni seguenti: sono nuclei isolati che presentano i requisiti minimi di superficie, copertura e larghezza di cui al comma 2; sono ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 60 per cento; le aree su cui insistono non sono sottoposte a coltura agraria da almeno quindici anni.
6. Sono assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a duemila metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
7. Sono altresì considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20 per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio. Inoltre sono considerate bosco, le aree sottoposte a rimboschimento con finanziamenti pubblici, nelle quali una copertura inferiore al 20 per cento abbia carattere temporaneo e sia ascrivibile all'età delle piante poste a dimora e che siano suscettibili di raggiungere a maturità i requisiti di cui al comma 2.
8. Ai fini della determinazione del perimetro dei boschi, si considerano i segmenti di retta che uniscono la base esterna delle piante arboree di margine poste a distanza inferiore a 20 metri da



- almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo.
9. Il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti.
10. Non sono considerati bosco:
- a) gli impianti di arboricoltura da legno, gli impianti per la produzione a cicli brevi di biomassa legnosa, i pioppeti e altre colture specializzate di impianto artificiale realizzate con alberi ed arbusti forestali, ivi compresi gli impianti costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali, per i quali risulti dall'atto di concessione del contributo o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale, nei quali le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;
  - b) i parchi urbani e i giardini, ossia le aree ricomprese entro il perimetro urbano come definito negli strumenti urbanistici vigenti sulle quali è presente vegetazione forestale la cui destinazione a parco, giardino, verde pubblico o privato risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti, purché delimitate da specifiche opere e presentanti caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi limitrofi e da quelli presenti in natura nella stessa zona;
  - c) i filari arborei, ossia le formazioni lineari composte da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di larghezza sempre inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di insidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento;
  - d) gli orti botanici, ossia le collezioni di specie o varietà, anche forestali, destinate alla ricerca e alla didattica;

- e) i vivai, ossia le aree agricole destinate all'attività vivaistica nelle quali le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;
  - f) le tartufaie coltivate realizzate in assenza di finanziamenti pubblici;
  - g) i castagneti da frutto in attualità di coltura, intesi quali impianti specializzati per la produzione di frutti costituiti da piante prevalentemente coetanee, con sesto regolare, sottoposti con cadenza almeno annuale alle ordinarie cure colturali;
  - h) i frutteti.
11. Sono considerati pascoli le formazioni vegetali permanenti di specie erbacee naturali o spontanee, anche parzialmente arborate o cespugliate, destinate o destinabili al nutrimento degli animali mediante pascolamento.

#### Art. 4

#### (Consulta forestale)

1. La Regione persegue i fini di cui all'articolo 2 anche attraverso la collaborazione con enti, istituzioni ed organizzazioni a vario titolo interessate alla materia; a tale scopo è istituita la Consulta forestale.
2. La Consulta forestale:
  - a) esprime pareri non vincolanti sugli atti d'indirizzo e coordinamento nel settore forestale e dei pascoli della Giunta e del Consiglio regionali prima che vengano approvati;
  - b) formula osservazioni e proposte, sia in sede di redazione sia in sede di revisione, sul Piano forestale regionale e sul Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
  - c) propone iniziative per promuovere la conoscenza, la valorizzazione, la gestione e la tutela del bosco, della flora spontanea nemorale e dei pascoli;
  - d) propone iniziative per la valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia.
3. La Consulta forestale è presieduta dal Componente la Giunta regionale

preposto al settore forestale o da suo delegato ed è composta da:

- a) il Dirigente del Servizio competente in materia forestale;
  - b) il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;
  - c) un rappresentante congiuntamente designato dagli enti gestori delle aree naturali protette presenti sul territorio regionale;
  - d) un rappresentante della proprietà forestale privata con ampia rappresentatività associativa nazionale;**
  - e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Abruzzo (ANCI);
  - f) il Segretario dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro;
  - g) un rappresentante della Federazione dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali dell'Abruzzo;
  - h) un rappresentante congiuntamente designato dai Collegi dei Periti agrari e degli Agrotecnici dell'Abruzzo;
  - i) un rappresentante congiuntamente designato dalle Organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale;
  - j) un rappresentante congiuntamente designato dalle Associazioni ambientaliste presenti sul territorio regionale;
  - k) un funzionario di categoria apicale del Servizio competente in materia con funzioni di segretario.
4. La Giunta regionale con proprio atto provvede a disciplinare le procedure e le modalità organizzative per le designazioni di cui al comma 3 lettere c), h), i) e j).
  5. Su indicazione del Presidente, il Segretario della Consulta convoca i membri della stessa con preavviso minimo di sette giorni e indicazione dell'ordine del giorno.
  6. I componenti la Consulta forestale sono nominati su proposta della Direzione regionale competente in materia di politiche forestali con decreto del Presidente della Giunta regionale e

decadono con la fine della legislatura; la partecipazione ai lavori della Consulta è svolta a titolo gratuito e non comporta oneri per il bilancio regionale.

#### Art. 22

(Patrimonio silvo-pastorale degli enti locali)

1. Il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali è costituito dai boschi e dai pascoli acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti agli stessi.
- 2. Il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali è gestito sulla base di Piani redatti ed approvati ai sensi degli articoli da 12 a 14, o in assenza degli stessi sulla base delle disposizioni del successivo comma 9.**
3. Qualora si tratti di aree gravate da uso civico, i Piani tengono conto dei regolamenti adottati ai sensi degli articoli 42 e seguenti del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) e prevedono gli interventi necessari per il miglioramento della gestione, la conservazione e la valorizzazione delle risorse.
4. In mancanza dei regolamenti di cui al comma 3 i Piani contengono la regolamentazione degli usi civici gravanti sul territorio oggetto di pianificazione.
- 5. Le terre di cui all'articolo 11, lett. a) della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) sono gestite o concesse nelle forme previste dall'articolo 16 della legge 3 marzo 1988, n. 25. In caso di assenza dei piani di cui agli articoli da 12 a 14 gli interventi forestali possono essere eseguiti secondo le disposizioni previste dal successivo comma 9. In caso di concessioni di utenza di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo**

**16 della legge 25/88, il progetto esecutivo deve essere preventivamente approvato dall'ente concedente.**

6. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 5 devono essere definiti almeno:
  - a) la motivazione della concessione ed utilizzazione specifica concessa;
  - b) la durata della concessione;
  - c) l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dal concessionario;
  - d) le prescrizioni per la conservazione del patrimonio;
  - e) gli oneri e gli obblighi a cui deve attenersi il concessionario nella gestione del patrimonio;
  - f) le clausole di revoca della concessione.
7. I lavori previsti dai piani di cui agli articoli da 12 a 14 sono realizzati in economia mediante amministrazione diretta o mediante affidamento alle imprese iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 27, nonché ad imprenditori agricoli ai sensi della normativa vigente.
8. L'utile di gestione del patrimonio degli enti è destinato, per una percentuale non inferiore al 20 per cento, ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e valorizzazione dei boschi e dei pascoli, con iscrizione in apposito capitolo di entrata e di spesa e con vincolo di destinazione; per i patrimoni amministrati in attuazione di un piano di gestione approvato e vigente, l'accantonamento di cui sopra è non inferiore al 10 per cento.
9. In mancanza dei Piani di cui agli articoli da 12 a 14 gli interventi selvicolturali sono eseguiti sulla base di un progetto esecutivo approvato dal dirigente di cui all'articolo 7.

Art. 23

(Consorti forestali e altre forme di associazione)

1. Al fine di migliorare la gestione dei boschi e dei pascoli di proprietà pubblica

e privata e di agevolare e razionalizzare le attività di pianificazione, quelle silvo-pastorali, nonché lavori ed opere silvo-pastorali, la Regione e gli enti locali promuovono la costituzione di consorzi forestali e di altre forme associative o contrattuali fra i proprietari di boschi e pascoli, le imprese forestali iscritte nell'albo di cui all'articolo 27, imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera bosco-legno, a condizione che gli stessi siano costituiti da almeno due proprietari, che la superficie gestita sia non inferiore ad ettari tremila e che il potere decisionale sia esercitato esclusivamente in rapporto alla estensione della superficie conferita indipendentemente dalle quote dell'eventuale fondo consortile sottoscritte.

2. [Con proprio atto la Giunta regionale disciplina le procedure e le modalità per la costituzione e per il riconoscimento dei consorzi e delle associazioni forestali, lo statuto-tipo, la stipulazione degli atti convenzionali o contrattuali fra i proprietari di boschi o pascoli e gli altri soggetti interessati.]
3. La Regione approva piani, interventi o lavori, di cui alla presente legge o al regolamento di cui all'articolo 5, soltanto se presentati o effettuati da consorzi regolarmente riconosciuti in base alla presente legge.
4. Gli enti pubblici e collettivi possono aderire ad iniziative di gestione associata dei boschi e dei pascoli per l'amministrazione dei beni soggetti ad uso civico.
5. Negli statuti delle forme associative alle quali aderiscono gli enti di cui al comma 3 sono specificate le forme ed i modi dell'esercizio di uso civico.
6. L'affidamento da parte delle associazioni e dei consorzi di cui al comma 1 dei lavori da eseguirsi nella quota di beni gestiti di proprietà pubblica è soggetto alla disciplina sui contratti della pubblica amministrazione, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); la vendita degli eventuali prodotti derivanti dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi

avviene nel rispetto delle norme in materia di contabilità generale dello Stato.

7. **Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai Consorzi e alle altre forme associative già costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge; tali forme associative vi si adeguano entro e non oltre centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adeguamento degli statuti dei consorzi e delle altre forme associative in essere, queste operano nel rispetto dell'articolo 22 della presente legge.**
8. Per le associazioni forestali costituite esclusivamente da proprietari privati o conduttori di proprietà private ai sensi delle vigenti normative in materia il limite di superficie minima di cui al comma 1 è determinato in ettari 100.

#### Art. 27

(Elenco regionale delle imprese forestali)

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) l'elenco regionale delle imprese forestali, nel quale sono iscritte le ditte, le cooperative e i consorzi che operano nel settore degli interventi silvo-pastorali.
2. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure e le modalità di accesso e di tenuta dell'elenco, i requisiti d'iscrizione, di qualificazione e classificazione, di rinnovo, di sospensione e decadenza e individua i casi in cui è prevista l'iscrizione all'elenco per l'esecuzione degli interventi selvicolturali, tenendo conto della loro natura e complessità.
3. Nella definizione dei requisiti di iscrizione e delle cause di sospensione e decadenza la Giunta regionale si attiene ai seguenti inderogabili principi:
  - a) [esistenza di gravi ed accertate inadempienze contrattuali;]
  - b) eventuale commissione nell'ultimo triennio di violazioni delle norme in materia ambientale, forestale,

del lavoro e di sicurezza che abbiano comportato condanna penale o irrogazione di sanzioni amministrative;

- c) presenza di situazioni ostative previste dalle norme in materia di contabilità generale pubblica e di lavori pubblici.
4. La tenuta dell'elenco è curata dal Servizio di cui all'articolo 6, comma 2.
- 4-bis. Nelle more dell'adozione delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo il servizio territorialmente competente rilascia l'idoneità alla esecuzione dei lavori forestali sulla base delle procedure e modalità di cui alle circolari ministeriali in materia ove applicabili.**

#### Art. 30

(Vincolo idrogeologico)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sottoposti a vincolo idrogeologico tutti i terreni classificati come bosco ai sensi dell'articolo 3.
2. Rimangono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni, anche aventi diversa destinazione d'uso, individuati a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).
3. Rimangono altresì confermati i vincoli disposti dalle norme nazionali e regionali in materia di difesa del suolo ed in materia di tutela dell'ambiente.
4. Le Autorità di bacino presenti sul territorio regionale provvedono, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al riordino del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 56, comma 1, lett. n) del d.lgs 152/2006 nell'ambito della pianificazione di bacino.
- 5. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge e le lavorazioni dei terreni medesimi che risultino saldi o rinsaldati poiché abbandonati dalle coltivazioni da oltre 15 anni, sono sottoposti ad autorizzazione dei competenti Servizi della Giunta Regionale, fatte salve le autorizzazioni, nulla-osta ed atti di**

**assenso comunque denominati di competenza delle autorità preposte.**

**5-bis. L'autorizzazione è rilasciata dal comune competente per le aree ricadenti in zone omogenee diverse da quelle di cui all'articolo 2, lettera "E" del D.M. 1444/1968 e da quelle boscate così come definite nell'articolo 3 della presente legge.**

6. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero entro lo stesso termine è motivatamente negata quando gli interventi possono comportare pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione, grave turbamento del regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile e le soluzioni tecniche proposte non sono considerate idonee ad evitare con sufficiente certezza tale pericolo.

**7. L'autorizzazione non è necessaria per i movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste da piani di gestione silvopastorale approvati e vigenti, la cui realizzazione è comunque soggetta a comunicazione, corredata da progettazione esecutiva ove previsto, da inoltrarsi ai competenti Servizi della Giunta regionale, almeno trenta giorni prima dell'effettivo avvio dei lavori; entro tale termine i medesimi servizi possono impartire motivate prescrizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori.**

7-bis. [Per le attività di cui al comma 5 realizzate in assenza dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 5, può essere richiesta autorizzazione a sanatoria, che è rilasciata quando le opere e le relative trasformazioni non abbiano pregiudicato né possano pregiudicare l'assetto idrogeologico delle aree interessate e siano state realizzate in conformità alla presente legge, al regolamento di cui all'articolo 5 e agli strumenti di pianificazione di cui al Titolo III, nonché ai vincoli esistenti ed alla pianificazione urbanistica e sovraordinata. Il rispetto delle predette condizioni deve essere attestato con apposita autocertificazione da parte del richiedente e del tecnico

incaricato della redazione della progettazione esecutiva di cui al comma 7. L'autorizzazione a sanatoria è subordinata in ogni caso al pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge ed all'esecuzione dei lavori di consolidamento o adeguamento ove prescritti.]

Art. 45

(Circolazione su strada e fuori strada)

1. **Nei boschi e sui pascoli è vietato il transito di mezzi meccanici con motore a combustione interna.**
2. La realizzazione delle opere necessarie ad impedire l'accesso è a carico dei gestori o dei proprietari delle aree servite, che possono a tal fine avvalersi di eventuali provvidenze previste in programmi di finanziamento regionali, statali o comunitari nonché dei fondi eventualmente accantonati per migliorie boschive.
3. Sulla viabilità di cui all'articolo 37 è consentito il transito esclusivamente ai mezzi necessari per il pronto soccorso, la vigilanza, l'antincendio, per esigenze di studio e ricerca, i lavori forestali e agricoli, comprese le perlustrazioni preliminari, e di quelli utilizzati dai proprietari o possessori nelle forme di legge per motivi di lavoro o di accesso ai propri fondi ivi inclusi il trasporto o il transito del bestiame.
4. **Sono inoltre consentiti, previa autorizzazione del comune competente per territorio, nonché, nelle aree protette, dell'ente gestore dell'area stessa, la circolazione sulle strade e piste di cui all'articolo 37 e la sosta nelle aree ricomprese entro cinque metri dal ciglio delle stesse, in occasione di manifestazioni, rassegne, mostre, raduni, sagre e in altre circostanze simili a condizione che non venga arrecato disturbo alla fauna protetta o danno alle componenti naturali.**
5. Nel proporre al Servizio regionale di cui all'articolo 6, comma 2, il riconoscimento della viabilità, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, il comune individua la viabilità sulla quale intende autorizzare il transito per finalità di fruizione turistica anche

diversa da quelle di cui ai commi 3 e 4. Per la viabilità così individuata, il comune, con apposito regolamento, stabilisce il contingente massimo di mezzi motorizzati da autorizzare al transito, nonché i periodi dell'anno durante i quali il transito e la sosta dei mezzi stessi sono consentiti.

6. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 con particolare attenzione alle aree della rete Natura 2000.
  7. **Sono fatte salve le esigenze di pubblica utilità e sono eccettuati i casi di cui ai commi 3 e 4, per i quali è consentita anche la sosta di veicoli nelle aree ricomprese entro cinque metri lineari dal ciglio delle strade comunque carrozzabili. In conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sulle restanti strade, è consentita la circolazione e la sosta entro i tre metri lineari dai rispettivi cigli.**
- 7-bis. I Comuni possono prevedere spazi idonei destinati alla sosta temporanea per il traffico normale e turistico.**

#### Art. 61

(Commissione tecnico-consultiva)

1. Al fine di fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali competenti in materia è istituita la Commissione regionale tecnico-consultiva per la produzione e la commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione, di seguito nominata Commissione tecnico-consultiva.
2. La Commissione tecnico-consultiva esprime pareri non vincolanti e formula proposte:
  - a) sull'individuazione delle specie di cui all'articolo 57, comma 4;
  - b) sulle iscrizioni nel Registro regionale dei materiali forestali di base di cui all'articolo 58 e sulle cancellazioni dallo stesso;
  - c) sui disciplinari o piani di gestione dei materiali di base iscritti nel registro regionale;

- d) sul sistema autorizzativo e di controllo regionale e sulla modulistica adottata;
- e) sull'idoneità tecnica degli impianti, delle attrezzature e delle professionalità di cui dispongono le ditte richiedenti l'autorizzazione alla produzione e vendita di cui all'articolo 57;
- f) sulle proposte di revoca o sospensione temporanea delle autorizzazioni formulate dagli organi di vigilanza a seguito di accertamenti eseguiti in vivaio o presso i punti di commercializzazione e presso gli stabilimenti.

3. **La Commissione tecnico-consultiva è nominata, previa intesa con le amministrazioni interessate, con provvedimento della Giunta regionale. Ai componenti della commissione tecnica-consultiva non spetta alcun compenso e rimborso spese.**

4. [La Commissione può avvalersi, previa intesa con le amministrazioni interessate, ogni qualvolta lo ritenga utile, di ricercatori esperti a livello universitario nelle materie trattate, di rappresentanti della Federazione degli Ordini dei Dottori agronomi e Dottori forestali della Regione Abruzzo, delle Associazioni vivaistiche e di rappresentanti degli Enti di gestione delle aree naturali protette presenti sul territorio regionale.]
5. [Ai componenti del Comitato esterni all'amministrazione regionale per la partecipazione alle sedute dello stesso spetta il trattamento di missione nella misura e nelle forme previste per i dipendenti regionali con qualifica più elevata.]

#### Art. 63

(Vigilanza, accertamento delle infrazioni e contenzioso)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 5 nonché l'accertamento e la contestazione delle infrazioni sono affidati al personale del Corpo forestale dello Stato; concorrono alle suddette

- attività, limitatamente al territorio e nell'ambito delle funzioni di competenza, la Polizia Provinciale e Locale ed il personale di sorveglianza cui la legge riconosce la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. La valutazione del danno forestale e della conseguente sanzione amministrativa è effettuata da personale con specifica qualifica professionale che abbia, comunque, le attribuzioni di pubblico ufficiale o, in mancanza, da personale del Corpo forestale dello Stato specificatamente formato.
  3. Alle sanzioni amministrative dettate dalla presente legge si applicano le sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
  4. L'ufficio regionale competente a detenere il contenzioso, a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17, comma 3, della l. 689/1981 ed i relativi scritti difensivi è il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, della presente legge.
  5. Gli importi delle sanzioni sono versati su conto corrente intestato alla Regione Abruzzo e affluiscono nel bilancio della Regione Abruzzo con iscrizione sul capitolo di entrata n. 35003 del bilancio regionale, con vincolo di destinazione per lo svolgimento delle attività connesse con le finalità della presente legge nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 11, **ad eccezione degli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni per violazione all'articolo 30, comma 5-bis, che sono versati al comune competente per lo svolgimento delle medesime attività.**

## Art. 69

(Sanzioni amministrative per violazione alle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico)

1. Chiunque, in violazione a quanto disposto **dall'articolo 30, commi 5 e 5-bis**, realizzi movimenti terra in scavo o riporto in mancanza della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 200,00, cui sono aggiunti da euro 3,00 ad euro 21,00 per ogni metro cubo di terreno movimentato o sua frazione.

2. Alla sanzione di cui al comma 1, per la parte eccedente il titolo abilitativo, è soggetto anche chi, pur munito di autorizzazione, esegua i lavori in difformità dalla stessa.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati nel caso in cui l'autorizzazione sia stata negata ai sensi del comma 6 dell'articolo 30.
4. Chiunque, in violazione a quanto disposto dall'articolo 30 comma 7 realizzi movimenti di terra previsti nei piani di cui agli articoli 13 e 14 in mancanza della dovuta comunicazione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 ad euro 200,00.
5. Il trasgressore ed il coobbligato in solido cui sono state comminate le sanzioni di cui ai commi da 1 a 4 sono inoltre tenuti, qualora sia accertata l'incompatibilità con i vincoli disposti dalla presente legge, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con applicazione della sanzione nel minimo edittale; in caso di inadempienza i lavori sono eseguiti d'ufficio con addebito delle spese.
6. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 sono parimenti comminate a chiunque abbia proceduto alla realizzazione di viabilità in violazione a quanto disposto dall'articolo 37.

## Art. 89

(Abrogazioni e modifiche)

1. **Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di pubblicazione delle disposizioni normative secondarie e dei provvedimenti di esecuzione in essa richiamati, qualora necessari a renderne applicabili le statuizioni, sono abrogate le norme in contrasto con essa. In mancanza di disposizioni previgenti, la Giunta regionale può adottare atti di organizzazione con efficacia temporale limitata ad un anno diretti ad evitare situazioni di stasi amministrativa da cui possano derivare danni per gli ecosistemi forestali o per le attività economiche che puntano al loro utilizzo o alla loro valorizzazione previa acquisizione**

**preventiva di parere favorevole dalla competente commissione consiliare.**


2. Sono, in particolare, abrogati:

- a) il comma 3 dell'articolo 3, i commi 2 e 3 dell'articolo 4, l'articolo 8 e il 4° alinea del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 45 (Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo) e successive modificazioni;
- b) la legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 (Interventi per la forestazione protettiva e produttiva, per la sistemazione idraulico-forestale del territorio, per l'incremento e la salvaguardia del patrimonio arboreo, per la produzione delle piante officinali);
- c) la legge regionale 14 novembre 1984, n. 77 (Disposizioni attuative dell'art. 31 della L.R. n. 38 del 1982, in materia di forestazione e sistemazione idraulicoforestale. Ecologia);
- d) la legge regionale 4 febbraio 1986, n. 5 (Proroga alla legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 (Forestazione));
- e) la legge regionale 22 luglio 1986, n. 24 (Integrazione e modifiche alla legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 - prorogata con la legge regionale 4 febbraio 1986, n. 5);
- f) la legge regionale 22 luglio 1986, n. 25 (Istituzione di un fondo regionale di anticipazione per il finanziamento di progetti forestali);
- g) la legge regionale 29 dicembre 1987, n. 100 (Proroga alle L.R. 7 luglio 1982, n. 38 e L.R. 22 luglio 1986, n. 24, concernenti interventi di forestazione e coltivazione piante officinali. Ecologia);
- h) la legge regionale 12 gennaio 1988, n. 7 (Finanziamento programmi di forestazione);
- i) la legge regionale 1 febbraio 1989, n. 5 (Proroga della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38);
- j) la legge regionale 7 marzo 1991, n. 10 (Proroga della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 (Forestazione));

- k) la legge regionale 23 dicembre 1991, n. 87 (Proroga della L.R. 7 luglio 1982, n. 38);
- l) la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 103 (Proroga della L.R. 7 luglio 1982, n. 38);
- m) la legge regionale 12 aprile 1994, n. 28 (Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale);
- n) la legge regionale 31 dicembre 1994, n. 106 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 aprile 1994, n. 28 - "Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale");
- o) l'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 105 (Modificazione ed integrazione alla L.R. 17 gennaio 1974, n. 3 - Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1992, n. 100);
- p) l'articolo 1 e il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 28 (Norme concernenti la gestione delle foreste demaniali regionali);
- q) l'articolo 14 della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 (art. 17-bis, L.R. 29 dicembre 1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale));
- r) l'articolo 111 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));
- s) [LETTERA ABROGATA DALL'ART. 1, COMMA 1, L.R. 28 APRILE 2014, N. 27].

\*\*\*\*\*





**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)